



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'  
E PERS**

**Registro Generale n. 802 del 27-12-2024**

**Ufficio: 1 SETTORE**

**CIG:**

**Oggetto: "COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA PER L'ANNO 2024 AI SENSI CCNL DEL 16  
NOVEMBRE 2022".**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre il Responsabile del  
Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenete dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.r. 28.12.2000, n. 445

**Premesso:**

- che il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Visto** l'art.40, c.3 - quinquies, D.Lgs.n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Ritenuto** necessario, procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto della previsione di bilancio 2022-2024 approvato con delibera di C.C. n° 112 del 30/12/2022;

**Preso atto** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo del salario accessorio per l'anno 2024, che dovrà essere integrato con gli stanziamenti aggiuntivi previsti dal CCNL 16 novembre 2022.

**Richiamato** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone “*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dell'anno 2024. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*”;

**Dato atto** pertanto, che le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate sono disapplicate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, se legittimità stanziata, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite;

**Dato atto** che il comma 3 prevede che “*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma*

604 della L.n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.l.s. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendo in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6”;

**Richiamato** il comma 5, del sopra citato art. 79, che prevede che “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E 'possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definitiva”;

**Visto** l'art. 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456, della legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

**Richiamati:**

- l'art. 11 del D.lgs. 135/2018: “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
  - agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di Lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23;

- l'art. 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “ La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettera b), e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

**Rilevato** che vengono indicati nel fondo Anno 2024 i seguenti importi a titolo di:

- valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) del personale cessato nell'anno 2023, pari ad € 3.085,47;

- incremento stabile dal 2019 di cui all'art. 67 comma 2 lett. a), annua, di €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.5.2018 in servizio al 31.12.2015 di €. 6.073,60;

- incremento stabile dal 2019 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio € 1.793,72;

- incremento stabile a valere dall'anno 2021 Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16.11.2022 Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 di € 5.239,00.

- incremento stabile dal 2021 di cui all'art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16-11-2022 incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio € 1.142,70;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2024, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1 c. 557, L. n. 296/2006;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad €. 135.580,25 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Tutto ciò premesso;**

### **DETERMINA**

**Costituire** nella complessiva somma di €. 127.438,16, oltre ai contributi a carico Ente, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, in esecuzione delle previsioni del CCDI 2024-2026, nei modi e nei termini in premessa specificati, per come risulta dall'allegato prospetto contabile che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

**Dare atto**, altresì, che della presente costituzione le seguenti somme, relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura stabile, sono stati già liquidati dai relativi capitoli stipendiali;

- €. 16.754,56 per progressioni orizzontali storiche al personale dipendente;
- €. 19.121,88 quale quota della indennità di comparto a carico del Fondo.

**Dare atto**, che è rispettato il limite del salario accessorio 2016 e che le risorse disponibili per la

contrattazione ammontano ad €. 91.561,72 (Allegato 2);

**Disporre** che le risorse finanziarie del fondo, pari a € 91.561,72 nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, vengano contabilizzate, come di seguito indicato, sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione, dando atto che il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente:

- € 91.561,72 (risorse fondo) al cap. 215/1
- € 21.791,69 (contributi previdenziali a carico ente) al cap. 215/2
- € 7.782,75 (IRAP) al cap. 310/3

**Trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, nel rispetto delle norme e dei vigenti principi contabili, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, in corso di formazione.

**Trasmettere** copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Delegazione Trattante, ai Responsabili di Settore, alle OO.SS. ed alle R.S.U.

**Di pubblicare** il presente provvedimento in Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente”.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to ANNA LUCILLA BATTIATO

**Il Responsabile del Settore P.M.**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 27-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella